RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di ATTILIO ROMANO

S.r.l. inattiva in visura: è possibile emettere regolarmente fattura?

Per una S.r.l. regolarmente costituita e titolare di partita Iva, l'inattività in visura non sembra impedire, di per sé, la fatturazione. Resta però necessario comunicare l'avvio dell'attività al Registro delle Imprese.

Non è raro che una S.r.l., pur avendo già richiesto la partita Iva e avviato l'operatività sotto il profilo fiscale, risulti ancora *"inattiva"* presso il Registro delle Imprese. Tale situazione genera frequentemente dubbi tra imprese e professionisti, soprattutto in relazione alla possibilità di emettere fatture e svolgere attività economica. La questione richiede di distinguere il piano fiscale da quello pubblicitario e amministrativo, evitando di attribuire effetti che la normativa non sembra espressamente prevedere.

Inattività camerale e operazioni imponibili ai fini fiscali - La qualifica di società *"inattiva"* risultante dalla visura della Camera di Commercio competente viene spesso interpretata come indice dell'impossibilità di svolgere attività economica. In realtà, la disciplina camerale e quella tributaria perseguono finalità differenti e operano su piani autonomi.
La posizione fiscale della società trova il proprio presupposto nella dichiarazione di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate e nell'attribuzione della partita Iva, mentre l'iscrizione presso il Registro delle Imprese assolve principalmente una funzione pubblicitaria, consentendo ai terzi di conoscere dati e informazioni relativi all'impresa.
La difformità tra operatività effettiva e informazioni pubblicitarie non implica necessariamente l'inesistenza dell'attività svolta né determina, automaticamente, l'invalidità degli atti posti in essere dalla società.

La fattura può essere emessa? La domanda assume particolare rilievo quando la società effettua le prime operazioni commerciali e si trova nella necessità di emettere una fattura nei confronti del cliente.
Sotto il profilo tributario, la fattura documenta un'operazione rilevante ai fini Iva e presuppone l'esistenza di un soggetto passivo legittimato a esercitare l'attività economica. Qualora la società sia regolarmente costituita, iscritta al Registro delle Imprese e già titolare di partita Iva, la sola indicazione di *"inattività"* risultante dalla visura camerale non sembra costituire, di per sé, un elemento idoneo a privare di effetti la fatturazione. Sostenere il contrario significherebbe attribuire alla mancata comunicazione camerale un effetto invalidante che non trova un'esplicita previsione normativa e che rischierebbe di incidere sulla certezza dei rapporti economici instaurati dalla società.

Mancata comunicazione di inizio attività al REA/Registro Imprese - L'assenza di evidenti effetti sulla fatturazione non significa, tuttavia, che il disallineamento possa essere considerato irrilevante. La permanenza dello stato di inattività nella visura può infatti evidenziare l'omesso o tardivo adempimento degli obblighi informativi nei confronti del Registro delle Imprese.
Trattandosi di un profilo che riguarda il corretto assolvimento degli obblighi pubblicitari previsti dall'ordinamento, l'ente camerale può richiedere la regolarizzazione della posizione, con possibile applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. per l'omessa o tardiva esecuzione delle comunicazioni dovute al Registro delle Imprese. Qualora l'adempimento venga eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, la sanzione è ridotta a 1/3.

Osservazioni conclusive - Sul piano pratico, la circostanza che la società risulti ancora *"inattiva"* nella visura camerale non sembra precludere, di per sé, la possibilità di emettere fatture nei confronti dei clienti o di ricevere fatture dai propri fornitori, purché la società sia regolarmente costituita e già titolare di partita Iva. Ciò non toglie che sia opportuno procedere quanto prima all'aggiornamento della posizione presso il Registro delle Imprese una volta che l'attività sia stata concretamente avviata.
D'altra parte, la tempestiva comunicazione dell'inizio attività assume particolare rilievo nei rapporti con il sistema bancario. Nella prassi, infatti, gli intermediari finanziari richiedono normalmente una visura camerale aggiornata dalla quale risulti l'effettivo avvio dell'attività economica, sia ai fini delle procedure di adeguata verifica della clientela sia per l'apertura dei conti correnti destinati all'operatività aziendale.

Riproduzione vietata - mercoledì 11 novembre 2026